

Tribunale di Venezia, 15 marzo 2012. Presidente Farini, estensore Fidanzia

**Accertamento del passivo - Domanda tardiva relativa a credito già ammesso - Inammissibilità - Domanda tardiva per interessi attinenti a credito già messo in linea capitale - Domanda tardiva per ritenute fiscali relative a credito di lavoro già insinuato al netto delle ritenute - Inammissibilità.**

*L'ammissione tardiva al passivo fallimentare rappresenta, al pari di quella ordinaria, una fase del medesimo procedimento giurisdizionale, sicché le determinazioni prese in tale ultima sede hanno valore di giudicato interno rispetto alla domanda tardiva, la quale, pertanto, deve avere ad oggetto un credito del tutto diverso - sia per "petitum" che per "causa petendi" - da quello già ammesso, coprendo il giudicato endofallimentare sia il dedotto che il deducibile. In forza di tale principio, deve ritenersi inammissibile la domanda tardiva di interessi relativa ad un credito già ammesso in linea capitale, così come è inammissibile la domanda tardiva per ritenute fiscali di un credito di lavoro già ha insinuato al passivo al netto di tali ritenute, posto che tali domande tardive sono fondate sulla stessa causa pretendi di quelle già ammesse al passivo.*

Omissis

DECRETO

La ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto del 13.4.2011 con il quale il G.D. ha dichiarato:

- inammissibile la domanda tardiva formulata dai ricorrenti relativamente ai crediti di lavoro, in quanto, essendo già stata proposta insinuazione tempestiva di credito, la successiva domanda tardiva aveva ad oggetto la medesima pretesa creditoria fondata sullo stesso titolo fatto valere in precedenza;
- respinto la domanda di insinuazione delle spese di lite liquidate con sentenza della Corte d'Appello di Venezia – rigetto reclamo ex art. 18 L.F. – per inopponibilità delle stesse al fallimento non rientrando esse né nella

nozione di spese contratte nell'interesse della massa, né in quella di credito concorsuale.

I ricorrenti hanno dedotto nella presente opposizione che il G.D. avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda di insinuazione delle ritenute fiscali sui crediti da TFR già ammessi "al lordo delle ritenute fiscali " in sede tempestiva – come da domanda originaria - non costituisce oggetto di un autonomo giudizio nonostante la formazione del giudicato sul credito-base.

Al contrario, proprio l'autonomia di tale giudizio giustifica il diritto dei ricorrenti di insinuarsi tardivamente per ritenute fiscali su un credito già insinuato al netto.

Questo Collegio non condivide tale impostazione.

Come esaustivamente osservato dalla Suprema Corte ( vedi Cass 2476/2003) "L'ammissione tardiva al passivo fallimentare rappresenta, al pari di quella ordinaria, una fase del medesimo procedimento giurisdizionale, sicché le determinazioni prese in tale ultima sede hanno valore di giudicato interno rispetto alla domanda tardiva, la quale, pertanto, deve avere ad oggetto un credito del tutto diverso - sia per "petitum" che per "causa petendi" - da quello già ammesso, coprendo il giudicato endofallimentare sia il dedotto che il deducibile. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso l'ammissibilità della domanda tardiva relativa agli interessi sul capitale richiesto in sede ordinaria, avendo le due pretese la medesima "causa petendi")".

Come, dunque, la Suprema Corte ha ritenuto che la domanda tardiva di interessi relativamente ad un credito già ammesso in quota capitale sia inammissibile, condividendo tali domande la stessa "causa petendi, seppur un diverso petitum, allo stesso modo, nel caso di specie, la domanda tardiva per ritenute fiscali di un credito già insinuato al netto è parimenti inammissibile, fondandosi tali domande sulla stessa causa petendi (rapporto di lavoro da cui è sorta l'obbligazione del TFR).

L'inammissibilità deriva dalla natura di giudicato endofallimentare (che copre il dedotto ed il deducibile) che le determinazioni adottate in sede tempestiva hanno rispetto alla domanda tardiva, essendo entrambe fasi di un medesimo procedimento giurisdizionale.

L'inammissibilità della domanda tardiva, quanto al credito di lavoro, preclude l'esame del merito. Quanto al credito per spese di lite liquidate dalla corte d'Appello di Venezia in sede di reclamo ex art. 18 L.F., si condivide integralmente il provvedimento adottato dal G.D.

Come si evince anche dall'orientamento consolidato della Suprema Corte (vedi Cass. 1186/2006) che si pronuncia in una situazione analoga (le spese dell'allora giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento), le spese sostenute dai creditori in sede di gravame contro la sentenza dichiarativa di fallimento non hanno natura di credito concorsuale in quanto sorgono in un momento successivo all'apertura della procedura, né possono ritenersi sostenute nell'interesse della massa dei creditori, soprattutto in una situazione, come nel caso di specie, in cui il curatore fallimentare si è costituito in giudizio. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

- 1) rigetta il ricorso proposto;
- 2) condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del procedimento in favore della procedura che liquida in cui € 3.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute da Mason Giorgia che liquida in € 1.500, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA de dovuti per legge.

Venezia 15.3.2012

\*